



COMUNE DI MONTEPULCIANO

PROVINCIA DI SIENA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N. 94

Riunione del 30-10-2017 sessione

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL GIOCO LECITO - APPROVAZIONE

L'anno Duemiladiciassette, addì Trenta del mese di Ottobre alle ore 18:30 nella sala Consiliare del Palazzo Comunale, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale, convocato nei modi e nei termini di legge.

Sono intervenuti i Consiglieri:

PRESENTI	ASSENTI
ROSSI ANDREA (Sindaco) BUI LORENZO (Presidente) BARBI ANGELA (Consigliere) BAZZONI STEFANO (Consigliere) MILLACCI ALBERTO (Consigliere) DUCHINI LORENZA (Consigliere) TALLI FRANCO (Consigliere) CORSI BENEDETTA (Consigliere) GUIDOTTI MASSIMILIANO (Consigliere) BIAGIOTTI STEFANO (Consigliere) BIANCHI MAURO (Consigliere) ABRAM MICHELE (Consigliere) COLTELLINI VALERIO (Consigliere) CHIEZZI DANIELE (Consigliere)	RASPANTI ALICE (Consigliere) BELVISI MARTINA (Consigliere) MASINA GIORGIO (Consigliere)
Tot. 14	Tot. 3

PRESENTI	ASSENTI
ANGIOLINI MICHELE (Assessore esterno) ROSSI FRANCO (Assessore esterno) PROFILI FRANCESCA (Assessore esterno) GAROSI LUCIANO (Assessore esterno) TERROSI TIZIANA (Assessore esterno)	

Presiede il signor Lorenzo Bui Presidente del Consiglio e partecipa il Segretario Generale Dott. Michele Pinzuti incaricato della redazione del processo verbale.

Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione degli affari di cui appresso.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA l'illustrazione e la discussione dell'argomento, così come integralmente riportato nella registrazione magnetica agli atti e nel testo elaborato dall'apposito programma di trascrizione del suono-audio della registrazione magnetica della seduta consiliare odierna conservato agli atti ed in cui sinteticamente:

- illustra la pratica l'Assessore Michele ANGIOLINI;

VISTA la seguente proposta di deliberazione predisposta dal Servizio AREA AFFARI GEN. E ATT. PROD.;

ATTESO che l'accrescimento del rischio di diffusione dei fenomeni di dipendenza da gioco (ludopatie) comporta conseguenze pregiudizievoli nella vita personale e familiare dei giocatori e delle loro famiglie, nonché maggiori costi sociali per la collettività sostenuti dai servizi sociali comunali e dal Servizio Sanitario Nazionale, chiamati a fronteggiare le situazioni di disagio personali, familiari e sociali connesse alla ludopatia;

CONSIDERATO che il contenimento del gioco d'azzardo autorizzato è previsto sia dall'ordinamento internazionale (raccomandazione Organizzazione Mondiale della Sanità del 14.7.2014), sia dall'ordinamento legislativo nazionale (D.L. 158/2012 Balduzzi);

VALUTATO che occorre favorire la diffusione di una cultura del gioco in cui siano protagonisti il divertimento e la socializzazione, al fine di valorizzare l'aspetto ludico del gioco medesimo e un atteggiamento critico e consapevole del rischio e ridurre l'illusione di conseguire, tramite il gioco, vincite in denaro e riasseti finanziari;

ATTESO che su tale materia è intervenuta la Regione Toscana con propria Legge 57/2013, modificata con L.R. 85/2014, prevedendo iniziative e finanziamenti per il trattamento terapeutico e il recupero sociale dei soggetti affetti da ludopatia, disciplinando limiti alla pubblicità e promozione del gioco, normando le distanze minime dei luoghi in cui si pratica il gioco da alcuni luoghi "sensibili" e indicando la possibilità per i Comuni di individuarne di ulteriori;

CONSIDERATO che una consolidata giurisprudenza amministrativa e della Corte Costituzionale – nel distinguere i profili di ordine e sicurezza pubblica (di competenza statale) da quelli legati al contrasto al gioco patologico e alla tutela del decoro urbano e dei minori (di competenza dell'Ente locale) - ha ammesso, nel contrasto a fenomeni socialmente rilevanti quali la ludopatia, il potere-dovere di intervento dell'Ente locale territorialmente competente per salvaguardare valori costituzionali fondamentali - quali la salute e la quiete pubblica - rilevanti nel contemperamento delle esigenze di rispetto della libera iniziativa economica e di tutela della concorrenza sancite dalla Costituzione italiana e dalla Unione Europea;

VISTO che la definizione delle "caratteristiche dei punti di vendita ove si raccoglie gioco pubblico, nonché i criteri per la loro distribuzione concentrazione territoriale, al fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori e di prevenire il rischio di accesso dei minori di età" è stata demandata, dall'art. 1, comma 636, della Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), alle intese da raggiungere in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni-Enti Locali;

VISTA la mozione del Consiglio Regionale n. 311 del 04/05/2016, che impegna la Giunta Regionale:

- “ad assumere, in sede di Conferenza Unificata, una posizione volta a consentire e preservare, oltre alla normativa regionale vigente, anche l'autonomia normativa e regolamentare di regioni ed enti locali in materia di contrasto al gioco d'azzardo patologico, pur in presenza di una disciplina di livello statale in materia, con particolare riferimento alla possibilità delle regioni stesse di introdurre limiti di distanza dei punti di offerta di gioco dai luoghi sensibili anche in misura maggiore rispetto ai limiti eventualmente fissati a livello nazionale”;
- “a porre in essere ogni iniziativa per il contrasto al gioco d'azzardo patologico, anche sollevando una questione di legittimità costituzionale nell'eventualità in cui le determinazioni successive alla Conferenza Unificata dovessero risultare contrarie alle indicazioni evidenziate in quella sede dalle regioni, o comunque, lesive del riparto di competenze in capo a regioni ed autonomie territoriali, del principio costituzionale di tutela della salute, di sussidiarietà o di altri principi costituzionalmente garantiti e connessi al contrasto del gioco d'azzardo patologico”;

CONSIDERATO che è stato costituito un tavolo di amministratori locali presso ANCI Toscana sul Gioco d'Azzardo Patologico e la ludopatia per la stesura di una bozza di regolamento da condividere, e che lo stesso tavolo ha prodotto anche un'articolata proposta di modifica della vigente normativa regionale sul gioco, inoltrata alla Regione Toscana in data 04/11/2016, per dirimere alcuni punti controversi del testo vigente ed introdurre ulteriori forme di prevenzione e tutela, soprattutto in tema di formazione agli operatori del gioco da rendere obbligatoria;

VALUTATA l'utilità di un intervento pubblico finalizzato a contenere e prevenire, per quanto possibile, i fenomeni di patologia sociale connessi al gioco d'azzardo patologico, pur nella consapevolezza che, alla luce di una verifica ex post, l'intervento pubblico possa risultare sì efficace ma non in modo definitivo rispetto al conseguimento dell'obiettivo auspicato, sia perché l'accesso fisico agli esercizi e agli apparecchi da gioco è sostituibile mediante quello virtuale ai siti web, sia ricercando altrove luoghi ove il gioco non sia limitato da provvedimenti consimili;

DATO ATTO che la proposta di Regolamento è stata esaminata dalla Commissione Comunale Attività Produttive e dalla Commissione Comunale Sanità che hanno espresso il parere favorevole all'approvazione ed è stata altresì condivisa con le associazioni di categoria;

DATO ATTO altresì che in data 24 ottobre lo stesso Regolamento è stato esaminato dalla Commissione Affari Generali la quale ha espresso parere favorevole all'unanimità;

VISTO il Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, in breve TULPS), ed in particolare gli articoli 86, 88 e 110;

VISTO l'articolo 14-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'articolo 38 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'articolo 22, comma 6 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Interdirettoriale 27 ottobre 2003 concernente il numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza che possono essere installati presso esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati” ;

VISTO l'articolo 38 del Decreto Legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze - AAMS del 18 gennaio 2007, sulla individuazione del numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110 commi 6 e 7 TULPS che possono essere installati per la raccolta del gioco presso punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;

VISTO l'articolo 15 del Decreto Legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale Toscana 5 ottobre 2009, n. 860 “Linee di indirizzo sugli interventi di prevenzione, formazione e trattamento del gioco patologico”;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) del 22 gennaio 2010, recante la disciplina dei requisiti tecnici e di funzionamento dei sistemi di gioco “VLT” di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) TULPS;

VISTO l'articolo 1, commi 64-82, della Legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Legge di Stabilità 2011);

VISTO l'articolo 24 del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella Legge 15 luglio 2011, n. 111;

VISTO il Decreto Direttoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze – AAMS del 22/01/2011 – sulla disciplina dei requisiti tecnici e di funzionamento dei sistemi di gioco VLT, di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del T.U.L.P.S.;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - AAMS del 27 luglio 2011, per la determinazione dei criteri e dei parametri numero quantitativi per l'instabilità di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6 TULPS;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - AAMS del 9 settembre 2011, avente ad oggetto le nuove disposizioni in materia di istituzione dell'elenco di cui all'articolo 1, comma 82, legge n. 220 del 2010;

VISTO il Decreto Legge Balduzzi del 13 settembre 2012, n. 158, “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute” , convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della Legge 8 novembre 2012 n. 189;

VISTO la legge regionale Toscana 18 ottobre 2013, n. 57 “Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione della ludopatia”, modificata con legge regionale 23 dicembre 2014, n. 85;

VISTO il Regolamento, di cui l'Amministrazione Comunale si era dotata, con Delibera di Consiglio 124 del 22/12/2009 modificato con Deliberazione di Consiglio 59 del 27/11/2013;

VISTO l'articolo 1, comma 643, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) sulle procedure di regolarizzazione per emersione fiscale dei soggetti attivi alla data del 30 ottobre 2014, che comunque offrivano scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere stati collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

VISTO il decreto del presidente della giunta regionale 11 marzo 2015, n. 26/R "Regolamento di attuazione della legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57";

VISTO l'articolo 1, comma 926, della Legge 23 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) sulla riapertura dei termini di attivazione delle procedure di regolarizzazione dei negozi di gioco di cui alla Legge di Stabilità 2014;

VISTO l'articolo 1, comma 936, della medesima Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Stabilità 2016)";

VISTO il parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 comma 1 del TUEL, dal Responsabile del Servizio;

CONSIDERATO e dato atto che il presente provvedimento non è soggetto, per sua natura, al parere di regolarità contabile di cui al medesimo art. 49 del TUEL;

Richiamata la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Con voti a favore unanimi, su n° 14 Consiglieri presenti e n° 14 Consiglieri votanti, resi per alzata di mano;

DELIBERA

- di approvare "Regolamento comunale sull'esercizio del gioco lecito", allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per:
 - a) la promozione del gioco responsabile e il contrasto al rischio di diffusione sul territorio dei fenomeni di dipendenza da gioco, i quali comportano conseguenze pregiudizievoli nella vita personale e familiare dei cittadini e delle loro famiglie, nonché maggiori costi sociali per la collettività sostenuti dai servizi sociali comunali e dal Servizio Sanitario Nazionale, chiamati a fronteggiare le situazioni di disagio personali, familiari e sociali connesse alla ludopatia;
 - b) la salvaguardia del centro storico, la tutela del contesto urbano e della sicurezza, della viabilità, dell'inquinamento acustico e della quiete pubblica, dei vincoli di destinazione urbanistica dei locali e delle aree che ospitano le attività di gioco, nonché la tutela della salute psico-fisica delle fasce più deboli e vulnerabili della popolazione residente;
 - c) il contemperamento delle esigenze di rispetto della libera iniziativa economica e di tutela della concorrenza sancite dalla Costituzione e dalla UE

con il potere-dovere dell'Ente locale di salvaguardare valori costituzionali fondamentali, quali la salute e la quiete pubblica.

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

(Lorenzo Bui)

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Michele Pinzuti)



COMUNE DI MONTEPULCIANO
PROVINCIA DI SIENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
AREA AFFARI GEN. E ATT. PROD.

Proposta di delibera n. 96 del 23-10-2017

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL GIOCO LECITO -
APPROVAZIONE**

Parere ai sensi dell'art. 49 - I comma – T.U.E.L. 267 / 2000 (Regolarità Tecnica)

PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile DELL'AREA
Dott.ssa Grazia Torelli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è affissa all'albo pretorio dal 06-11-2017 e per 15 giorni consecutivi, *ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n° 267.*

Publicata N 2017003020

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Michele Pinzuti

Per copia conforme all'originale

Lì, 06-11-2017

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Michele Pinzuti

Art. 125 del D.lvo 18.8.00 N.267:

- Comunicazione ai Consiglieri com.li il 06-11-2017 _____

ESECUTIVITA'

- la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 01-12-2017 -
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (*art.134 C. 4 D.Lgs. 267/00*).
- dopo il **decimo** giorno dalla loro pubblicazione
(*art.134 C. 3 D.Lgs. 267/00*). x

Li

firmato IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Michele Pinzuti)

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale elettronico del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. L'originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell'art.22 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.